

DELIBERA N. 439/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 6 TVM S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“CANALE 6 - LCN 88”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEGLI ARTT. 37 COMMI 1 E 2 D.LGS. 177/2005 E 3, COMMI 1 E
2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E S.M.I.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 2/2020 -
PROC. 20/20/GG-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 settembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia, del 10 aprile 2001, n. 11, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”*;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, ha acquisito, in data 24 dicembre 2019, copia delle registrazioni dei programmi irradiati nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 9 dicembre 2019 e le ore 24:00 del 15 dicembre 2019 dal fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale "Canale 6 – LCN 88" della società CANALE 6 Tvm S.r.l., rilevando, dall'esame dei palinsesti, violazioni plurime delle disposizioni contenute negli artt. 37 comma 1 e 2 del D.lgs. 177/2005, e 3, comma 1 e 2, dell'Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i..

Con atto CONT. n. 2/2020 - notificato in data 23 marzo 2020 - il CO.RE.COM Friuli Venezia Giulia ha accertato e contestato alla società CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 6 - LCN 88", la trasmissione, di messaggi pubblicitari non immediatamente riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica come prescritto dalla normativa vigente, nelle giornate e negli orari¹ di seguito indicati:

- 9/12/2019 (dalle 5:49:51 alle 5:50:08; dalle 7:47:38 alle 7:47:57; dalle 9:24:23 alle 9:24:42; dalle 10:41:22 alle 10:41:40; dalle 19:06:20 alle 19:06:37; dalle 20:07:32 alle 20:07:50; dalle 20:16:23 alle 20:16:41 e dalle 20:21:33 alle 20:21:51);
- 10/12/2019 (dalle 3:42:28 alle 3:42:46; dalle 3:43:11 alle 3:44:10; dalle 3:52:23 alle 3:52:43; dalle 3:53:29 alle 3:53:47; dalle 3:53:47 alle 3:54:07; dalle 4:06:22 alle 4:06:23; dalle 5:41:37 alle 5:41:54; dalle 5:42:20 alle 5:43:19; dalle 5:51:32 alle 5:51:52; dalle 5:52:38 alle 5:52:56; dalle 5:52:56 alle 5:53:16; dalle 6:05:31 alle 6:05:32; dalle 7:45:27 alle 7:45:45; dalle 7:46:11 alle 7:47:10; dalle 7:55:23 alle 7:55:43; dalle 7:56:29 alle 7:56:47; dalle 7:56:47 alle 7:57:07; dalle 8:09:22 alle 8:09:23; dalle 9:53:36 alle 9:53:54; dalle 10:20:29 alle 10:20:34; dalle 10:31:05 alle 10:31:23; dalle 14:00:07 alle 14:00:25; dalle 14:05:57 alle 14:06:16; dalle 14:52:03 alle 14:52:20; dalle 20:07:43 alle 20:08:01; dalle 20:18:13 alle 20:18:32; dalle 20:24:14 alle 20:24:50 e dalle 20:39:48 alle 20:40:06);
- 11/12/2019 (dalle 2:58:28 alle 2:58:45; dalle 3:12:16 alle 3:12:34; dalle 3:23:04 alle 3:23:23; dalle 3:41:47 alle 3:42:03; dalle 4:39:42 alle 4:40:01; dalle 4:57:21 alle 4:57:39; dalle 5:41:06 alle 5:41:23; dalle 6:39:01 alle 6:39:19; dalle 6:56:40 alle 6:56:58; dalle 7:40:27 alle 7:40:45; dalle 8:42:55 alle 8:43:13; dalle 9:00:34 alle 9:00:52; dalle 9:21:14 alle 9:21:33; dalle 10:36:32 alle 10:36:50 e dalle 14:51:55 alle 14:52:14);
- 12/12/2019 (dalle 3:01:21 alle 3:01:39; dalle 3:01:39 alle 3:01:57; dalle 3:09:4 alle 3:10:06; dalle 3:15:38 alle 3:15:56; dalle 3:39:28 alle 3:39:47; dalle 4:41:58 alle 4:42:17; dalle 5:40:33 alle 5:40:52; dalle 6:42:02 alle 6:42:20; dalle 7:40:41 alle 7:40:59; dalle 8:43:24 alle 8:43:42; dalle 13:52:41 alle 13:52:59 e dalle 14:47:06 alle 14:47:24);
- 13/12/2019 (dalle 3:46:52 alle 3:47:10; dalle 4:39:59 alle 4:40:16; dalle 6:40:11 alle 6:40:29; dalle 7:42:38 alle 7:42:56; dalle 8:40:24 alle 8:40:41; dalle 10:35:14 alle 10:35:32 e dalle 13:52:07 alle 13:52:25);

¹ Gli orari indicati sono normalizzati rispetto alla marcatura temporale delle registrazioni consegnate dall'emittente, della durata di un'ora ciascuna, disponibili a partire dalle 23.39.00 dell'8 dicembre.

- 14/12/2019 (dalle 3:32:11 alle 3:32:29; dalle 4:41:43 alle 4:42:01; dalle 6:41:08 alle 6:41:26; dalle 8:40:16 alle 8:40:34; dalle 9:24:55 alle 9:25:14; dalle 9:38:20 alle 9:38:52; dalle 9:38:52 alle 9:39:10; dalle 9:52:51 alle 9:53:21; dalle 9:53:21 alle 9:53:40; dalle 10:06:55 alle 10:07:31; dalle 10:07:31 alle 10:08:01; dalle 10:08:01 alle 10:08:19; dalle 10:24:58 alle 10:25:13; dalle 13:50:30 alle 13:50:48 e dalle 20:33:05 alle 20:33:24);
- 15/12/2019 (dalle 9:54:20 alle 9:54:38).

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione, la società CANALE 6 Tvm S.r.l. ha trasmesso, in data 17 aprile 2020, una memoria difensiva eccependo l'assoluta genericità della contestazione medesima e respingendo ogni addebito in ordine ai fatti contestati. In particolare, con riferimento ai contenuti segnalati, il rappresentante della società evidenzia che trattasi di *"...vecchie trasmissioni all'interno delle quali non è inserita alcuna pubblicità"* comunque non riferibili a spot pubblicitari ma ad intersigle di una organizzazione non più esistente denominata PORT TV, che *"...svariati anni orsono diffondeva programmi nelle sedi portuali a mero scopo di informazione turistica sui porti italiani..."*. La società sottolinea altresì come siano stati contestati anche messaggi istituzionali di pubblica utilità (es. AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue) e che, in ogni caso, tutte le pubblicità segnalate farebbero riferimento a *"programmi e situazioni risalenti nel tempo, messaggi storici che giammai potrebbero sollecitare né tantomeno rivolgersi all'odierno consumatore"*, paragonando la fattispecie contestata alla saltuaria riproposizione da parte della concessionaria di servizio pubblico del programma "Carosello".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0257477 del 16 giugno 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 6 - LCN 88" per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37 comma 1 e 2 del D.lgs. 177/2005, e 3, comma 1 e 2, dell'Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i..

Questa Autorità ritiene di accogliere parzialmente la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia.

Sussistono infatti gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 6 - LCN 88", degli obblighi in materia di riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva e distinguibilità della medesima dal resto della programmazione nel periodo compreso tra il 9 ed il 15 dicembre, seppur limitatamente ad una sola giornata di programmazione.

Dalla disamina delle registrazioni consegnate dall'emittente è infatti possibile rilevare, nella giornata del 14 dicembre, messaggi promozionali non immediatamente riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione attraverso mezzi di evidente percezione ottica come prescritto dalla normativa vigente, riferibili non soltanto – come sostenuto dalla società in sede di esercizio del diritto di difesa - alla organizzazione

PORT TV e a programmi e situazioni risalenti nel tempo, ma anche a beni e servizi a tutt'oggi disponibili, e dunque rivolti all'odierno consumatore (a titolo d'esempio UNISU, Università Telematica delle Scienze Umane "Niccolò Cusano" e l'Opinione dal 1847), oltre a campagne sociali ed istituzionali non oggetto della presente segnalazione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, commi 1) e 2), d.lgs. 177/05, *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”* (comma 1) e ancora *“Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli”* (comma 2) ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita”* (comma 1) e ancora (comma 2) *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b), 2, lett. a) e 5, dell'art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale *“Canale 6 - LCN 88”* deve ritenersi di lieve gravità tenuto conto della contenuta numerosità degli episodi di violazione rilevati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini della eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di

controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta, nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra indicato;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), pari al minimo edittale della sanzione prevista per la violazione in esame al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 103, comma 1

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l'art. 37;

UDITA la relazione del Presidente f.f.;

ORDINA

alla società CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Canale 6 - LCN 88”*, con sede in Staranzano (Gorizia) località Bristigna, via Grado n. 3, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37 comma 1) e 2) del D.lgs. 177/2005, e 3, comma 1 e 2, dell'Allegato A alla Delibera 538/01/CSP e s.m.i.. nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo citato;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, a mezzo bolletino postale utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato ovvero mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n.

IT42H0100003245348010238000, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 439/20/CONS*”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 439/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 9 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone